


IL VALORE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE PER L'AZIENDA: FOCUS SU CONCORRENZA SLEALE ED E-COMMERCE

POWERED BY
Rödl & Partner



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

aiga

ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Padova



JURANEWS

Padova, 21 maggio 2024



AGENDA

1. Proprietà intellettuale e concorrenza sleale
2. Definizione e disciplina giuridica del segreto commerciale
3. Il caso



La proprietà intellettuale si riferisce a un sistema di tutela giuridica del frutto dell'attività creativa e inventiva umana nel campo artistico, scientifico e industriale

Diritto d'autore

Marchio

Brevetto

Segreto commerciale

Disegno e modello

Tutela la forma espressiva di un'opera dell'ingegno dotata di carattere creativo

Tutela i segni distintivi nuovi


Tutela la soluzione tecnica al problema tecnico, dotata di novità e altezza inventiva

Tutela le informazioni confidenziali, dotate di valore economico e protette da adeguate misure di riservatezza


Tutela la forma esteriore del prodotto dotato di novità e carattere individuale


Legge italiana sul diritto d'autore n. 633/1941

Codice della proprietà industriale, D.lgs. n. 30/2005



- Tutele cumulabili
- Sussidiarietà della tutela offerta dalla concorrenza sleale





Giudizio cautelare

Art. 129, 190, 131, 132, c.p.i.

Periculum in mora
Motivo d'Urgenza

Fumus boni iuris
Prova del diritto fatto valere – istruzione
sommara

CTU per l'accertamento dei
requisiti dei titoli di privativa




Inibitoria

Descrizione




Sequestro

Pubblicazione
ordinanza




*Inaudita altera
parte*

Giudizio ordinario



2. DEFINIZIONE E DISCIPLINA GIURIDICA DEL SEGRETO COMMERCIALE




La definizione giuridica di «segreto commerciale» passa attraverso la definizione della parola «segreto».

Il nostro ordinamento giuridico utilizza questo termine per indicare l'intero bagaglio di **informazioni a carattere tecnico-industriale e commerciale**, di **conoscenze** sviluppate e maturate nel corso dell'attività, di **risorse strategiche** come idee e soluzioni, nonché tutto ciò che consente all'impresa di conquistare e mantenere un **vantaggio competitivo** sul proprio mercato di riferimento.

Il segreto commerciale è, a tutti gli effetti, un **bene economico** che ha un valore più o meno quantificabile e che assume rilievo **come autonomo elemento patrimoniale**.



Art. 2598 n. 3 Cod. Civ.: *«Ferma le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: (...) 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».*



Sottrazione di informazioni riservate come atto di concorrenza sleale



La tutela giuridica del segreto è stata oggetto di **diverse discipline normative**:

- Modello classico di tutela: art. 2598 n. 3 Codice Civile;
- Accordi TRIPs;
- Legge italiana sulle invenzioni: l'introduzione dell'art. 6-*bis* L.i.;
- Codice della proprietà industriale e intellettuale (CPI): artt. 98 e 99;
- DIRETTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti



8 giugno 2016: viene pubblicata la **Direttiva (UE) 2016/943** (c.d. «Direttiva *Trade Secrets*») al fine di creare un'armonizzazione a fronte di una frammentazione causata dalla presenza, nei vari stati dell'Unione europea, di **modelli di protezione delle informazioni riservate diversi e distanti tra loro.**



Il legislatore europeo è intervenuto al fine di sanare questa difformità tra sistemi giuridici, dirigendosi verso una **definizione comune di segreto commerciale** e prevedendo, al contempo, **taluni standard minimi di protezione condivisi a livello europeo, che vietino gli utilizzi abusivi delle informazioni commerciali riservate.**



La Direttiva (UE) 2016/943 è stata recepita in Italia con il **Decreto Legislativo n. 63/2018**, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 7 giugno 2018 ed entrato in vigore dallo scorso 22 giugno 2018, il quale apporta modifiche di rilievo sia ad alcune previsioni del CPI sia al Codice penale.



Nel 2005 entra in vigore il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) che, abrogando la Legge invenzioni, riformula la disciplina delle informazioni segrete alla quale dedica un'apposita Sezione nel Capo II. Le norme di riferimento sono due: gli artt. 98 e 99. In particolare, l'art. 98 C.p.i. riproduce gran parte dell'art. 6-bis L.i.

Art. 98,
c.p.i.



le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali



i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche

Con riferimento all'art. 99 CPI

1) Sono stati aggiunti i commi 1-*bis* e 1-*ter*, ai sensi dei quali compie un illecito inoltre chi:

- ❖ acquisisce, utilizza o rivela un segreto commerciale ottenuto da un terzo, sapendo o avendo dovuto sapere secondo le circostanze che questi lo utilizzava o rivelava illecitamente;
- ❖ produce, offre, commercializza, importa, esporta, stocca merci costituenti violazione*, sapendo o avendo dovuto sapere secondo le circostanze che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente.

2) Viene previsto, mediante l'aggiunta del comma 1-*quater*, che:

«I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni».

* Per **merci costituenti violazione** si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

2. DEFINIZIONE E DISCIPLINA GIURIDICA

2.2.2 RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE (4/4)

POWERED BY

Rödl & Partner

- ❖ Le misure giudiziarie attivabili nei confronti dell'autore della violazione, anche in via cautelare, includono l'obbligo di **cessazione o il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale**. Tali misure si estendono alle merci ottenute beneficiando di un segreto commerciale violato, che possono essere richiamate dal mercato e distrutte; **può essere imposta anche la distruzione di documenti, oggetti, sostanze o file elettronici che contengono un segreto commerciale**.
- ❖ Inoltre, è previsto un **inasprimento delle sanzioni penali**.
- ❖ Viene sancita anche una maggiore tutela del segreto commerciale in corso di causa, in quanto il giudice può adottare **provvedimenti a tutela della riservatezza** nei confronti delle parti o di altri soggetti coinvolti nella procedura giudiziaria.


Ma quali requisiti devono possedere le informazioni, ai sensi dell'art. 98 CPI, per poter essere tutelate mediante segreto?



SEGRETEZZA



VALORE ECONOMICO



ADOZIONE DI IDONEE
MISURE DI SICUREZZA

Segretezza

Le informazioni sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione

Liste clienti

Liste fornitori

Risultati di
laboratorio

Elenco macchinari
venduti

Codice sorgente
software


Statistiche e-
commerce

Know-how

Listini prezzi e
tariffari

Ricette







Segretezza
del singolo
dato o
dell'insieme
di dati



**Adozione di
idonee
misure di
sicurezza**


Le informazioni sono state sottoposte a misure ragionevoli a mantenerle segrete, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette

- Il titolare delle notizie riservate **deve** predisporre i necessari accorgimenti affinché queste non vengano indebitamente acquisite, divulgate o utilizzate.
- L'autorità giudiziaria competente a giudicare della sussistenza o meno della violazione del segreto commerciale deve necessariamente valutare se il soggetto il cui diritto si ritiene violato abbia posto in essere **le necessarie e dovute accortezze** volte a proteggere il segreto.
- È necessario che sia posta in essere una corretta protezione, **dimostrabile e documentabile**, delle informazioni.

-  Adozione e implementazione di *policy* e linee guida aziendali *ad hoc*
-  Tecniche di **cifratura** che impediscano ai dipendenti di sottrarre informazioni segrete all'azienda tramite dispositivi mobili come chiavette USB, *hard-disk* e simili
-  Utilizzo di apposite **misure IT** volte a proteggere la documentazione digitale e le reti telematiche, come uso di *username* e *password*, chiavi di rete, richieste di autorizzazioni, firme digitali, *firewall*, etc.
-  **Sensibilizzazione e formazione del personale**
-  Stipula di **appositi accordi di non divulgazione e confidenzialità** (sia con i propri dipendenti e collaboratori che verso terzi come *partner* commerciali, fornitori, clienti)
-  **Marcatura della documentazione di rilievo con le note di riservatezza** (ad es. mediante la stampigliatura «segreto» o «confidenziale» sulla prima pagina degli stessi)


	POLICY AZIENDALI SUL SISTEMA SICUREZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI COMPANY POLICIES ON DATA AND INFORMATION SECURITY SYSTEM	Pag.4 di Pag.22 Data/Date: 23/01/2018	
TITOLO: GESTIONE DEI DATI CLASSIFICATI TITLE: MANAGEMENT OF CLASSIFIED DATA		CC  SI 15 REV. 001	

1. SCOPO

M  n è responsabile di assicurare la confidenzialità, l'integrità, l'accuratezza e la disponibilità dei suoi dati e di quelli dei propri clienti custoditi nei propri sistemi. Il rischio rappresentato dalle minacce informatiche deve essere minimizzato applicando adeguati sistemi di sicurezza coadiuvati da procedure e processi in Azienda.


Scopo di questa Policy è stabilire regole di gestione dei dati in base alla loro classificazione.

2. APPLICABILITÀ

Le normative ed i regolamenti di seguito indicati si applicano a dipendenti, personale stagista e temporaneo, consulenti, aziende e, in generale, tutti i soggetti che utilizzano dati .


3. RUOLI E RESPONSABILITÀ

1. PURPOSE

 is responsible for ensuring the confidentiality, completeness, accuracy and availability of its data and that of its customers stored in its systems. The risk of cyber threats shall be minimised by applying appropriate security systems supported by procedures and processes in the Company.

The purpose of this Policy is to establish data management rules based on its classification.

2. APPLICABILITY

The following rules and regulations apply to employees, interns and temporary staff, consultants, companies and, in general, all those who use  data.

3. ROLES AND RESPONSIBILITIES

Informazioni e Privacy
m Security and Privacy

Classificazione	Definizione
Pubblico	<p>Informazione che non è soggetta a particolari restrizioni (ad esempio pubblicata sul sito internet o sulla carta stampata).</p> <p>I contenuti dell'informazione pubblica devono comunque essere approvati dagli uffici pertinenti.</p> <p>Alcuni esempi: Comunicati stampa, cataloghi commerciali, etc.</p>
Ad Uso Interno	<p>Informazione che deve essere utilizzata solo internamente all'azienda. La perdita di riservatezza potrebbe avere delle conseguenze di natura minore. Richieste di risarcimento danni da parte di singoli soggetti o con meno probabilità da organizzazioni.</p> <p>Alcuni esempi: Contatti del personale (mail, telefono, etc.); regolamenti interni, etc.</p>
Confidenziale	<p>Informazioni la cui perdita di riservatezza potrebbe compromettere il raggiungimento di obiettivi di prodotto o di progetto e quindi deve essere accessibile solo ad un gruppo ristretto di persone.</p> <p>Alcune conseguenze possono essere: Perdita di clienti, turnover di personale, richieste di risarcimento danni da parte di singoli soggetti o da organizzazioni.</p> <p>Alcuni esempi: Informazioni del personale (retribuzioni), budget plan, riesami di progetto, etc.</p>
Segreto	<p>Informazioni la cui perdita di riservatezza potrebbe compromettere il raggiungimento di obiettivi di Business aziendale e quindi la sua distribuzione deve essere ristretta e controllata.</p> <p>Alcune conseguenze possono essere: Perdita di clienti, turnover di personale, richieste di risarcimento danni da parte di singoli soggetti o da organizzazioni; esclusione da certi mercati,</p> <p>Alcuni esempi: Documenti della Direzione generale, Piani strategici, disegni di prototipi.</p>

Informazioni Segrete

Applicazioni:




Lo scambio di informazioni classificate come segrete, deve essere gestito attraverso queste applicazioni secondo l'ISTRUZIONE:

- E-mail:
L'utilizzo della mail è consentito esclusivamente crittografando il dato
- Central network share:
All'interno di cartelle con diritto di accesso riservato al solo personale autorizzato, esclusivamente crittografando il dato;


- Servizio di trasferimento File:
I servizi di trasferimento file (FTP etc..) possono essere utilizzati esclusivamente mediante l'invio di dati crittografati;
- Dispositivi Mobili :
Laptop, smartphone, tablet etc.. possono essere utilizzati esclusivamente crittografando il dato e devono essere esplicitamente autorizzati dall'Organizzazione;
- DVD, HDD, flash drive:
memorie di massa, o altri dispositivi simili possono essere utilizzati esclusivamente proteggendo il contenuto crittografando i dati e previa esplicita autorizzazione dall'Organizzazione.

User Authentication:

Le informazioni classificate come segrete, sono accedute tramite un processo di autenticazione che prevede l'utilizzo di un "user id" univoco ed una "password". La password è gestita secondo il criterio di complessità denominato "3 of 4 security categories" ha una lunghezza minima di 8 caratteri ed una validità massima di 3 mesi.


	PROCEDURA DEL SISTEMA GESTIONE AZIENDALE	Pag.3 di Pag.16 Data:29/01/2019	
AREA DI RIFERIMENTO: GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA OH&S		CO  S001	
TITOLO: GESTIONE ACCESSI E SECURITY DEI LOCALI AZIENDALI		REV.000	

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di definire i criteri e le modalità di gestione dell'ingresso da parte di personale esterno, o interno, presso gli stabilimenti e le sedi di .

La Procedura definisce questi criteri per ragioni di sicurezza sul lavoro e di security per limitare gli accessi nei locali particolarmente sensibili e confidenziali.

2. APPLICABILITÀ

A tutela della sicurezza sul lavoro, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti, la presente procedura si applica a tutto il personale, ai fornitori ed ai visitatori che hanno accesso nei locali di .

A tutela dei dati e delle informazioni presenti, la procedura è applicabile in tutte le Unità Locali dell'azienda ove siano presenti dati, o materiali sensibili, ritenuti confidenziali.

Allo scopo, la procedura si occupa di:

- Gestire gli accessi ai locali aziendali per i visitatori;
- Gestire gli accessi per locali particolarmente sensibili ove sono presenti prototipi o materiale riservato;
- Classificare le aree di sicurezza delle informazioni e dei dati.

A) Area Verde ad accesso libero:

Sono le aree dove il personale esterno può accedere senza particolari vincoli. Sono aree dove non esistono particolari problemi di sicurezza (Sicurezza su dati ed informazioni riservate).

All'interno di questi locali, non vi sono informazioni confidenziali o pericoli per le persone che vi accedono.

In Meta System, queste aree sono le salette di attesa poste, in genere, accanto alle Reception Aziendali.

B) Area Gialla ad accesso sorvegliato:

Sono le aree ed i locali dove il personale esterno può accedere solo dopo registrazione e accompagnamento di personale responsabile di Meta System (vedi Paragrafi 6.4 e 6.7).

A queste aree appartengono la grande maggioranza dei locali aziendali (area Tecnica, area Commerciale, Produzione, etc.).

B) Area Rossa ad accesso sorvegliato e limitato:

Sono aree e locali dove l'accesso è limitato da ulteriori vincoli rispetto al caso precedente (Area Gialla). Oltre alle attività descritte per l'area precedente, questi locali sono, generalmente, ad accesso controllato e sono chiusi con ulteriori barriere protettive (chiavi o badge ad accesso limitato). Inoltre, barriere visive impediscono la vista dall'esterno.

In queste aree sono presenti dati, informazioni materiali o prototipi particolarmente confidenziali (spesso materiale appartenente al cliente).

Gli accessi sono controllati come indicato al paragrafo 6.8.

C) Stanza Blu ad accesso limitato:

E' una stanza dove sono posti i server ed i dispositivi informatici collegati o provenienti dai clienti.

In quest'area, sono presenti le informazioni necessarie per lo sviluppo del progetto relativo al cliente.

I dati presenti, sono strettamente confidenziali e possono essere visionati solo da personale autorizzato e coinvolto nello specifico progetto.

La stanza è ad accesso controllato tramite badge elettronico e i dispositivi elettronici presenti, hanno accesso solo tramite definite Password personali.

Inoltre, anche in quest'area, barriere visive impediscono la vista dall'esterno.

I dati o i prototipi contenuti non possono essere portati al di fuori di quest'area senza autorizzazione del cliente di riferimento.

Elenco del personale autorizzato all'accesso e alla visione dei dati è presente sulla porta in ingresso della stanza.

Nessun'altra persona può accedere in quest'area.


- Nel caso in cui venga violata una disposizione contrattuale avente ad oggetto la tutela delle informazioni segrete, le parti possono prevedere, a carico della parte inadempiente, l'applicazione una **penale**.
- L'importo della penale deve essere calcolato tenendo conto del valore del contratto e dell'informazione segreta tutelata.
- La previsione di penali eviterebbe, inoltre, qualsiasi onere probatorio in merito alla quantità dei danni subiti (che, solitamente, è una prova difficile da fornire). In ogni caso, il giudice potrebbe ridurre la quantità della penale, se l'altra parte dimostra che è eccessivamente elevata rispetto al danno effettivamente subito.



È dunque essenziale per un'azienda:




- 1) identificare i propri segreti commerciali
- 2) verificarne l'effettivo livello di protezione
- 3) implementare misure di protezione adeguate




3. IL CASO: SOTTRAZIONE DI SEGRETI COMMERCIALI DA PARTE DELL'EX DIPENDENTE INFEDELE






Appropriazione, copia o accesso non autorizzato di documenti, oggetti, materiali che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto




Acquisizione del segreto con condotte contrarie a leali pratiche commerciali





Sottrazione di segreti commerciali da parte del dipendente infedele, che li rivela al nuovo datore di lavoro

Art. 1598,
n. 3, c.c.
Atti contrari alla
correttezza
professionale





 Animus nocendi

 Dipendenti qualificati

 Offerta di un migliore trattamento economico

Assumono rilievo la quantità e la qualità del personale stornato, la loro posizione all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà ricollegabile alla loro sostituzione e i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a passare ad una impresa concorrente (ex multis, cfr. Cass. 14 aprile 2017, n. 9627, Cass. 29 dicembre 2017, n. 31203, T. Mialno, 26 febbraio 2015 e T. Torino, 28 marzo 2008, T. Torino, 20 giugno 2007)





- Secondo l'orientamento maggioritario, vi è violazione di segreto anche quando siano sottratti dati relativi alla clientela, quali le liste di clienti attuali o potenziali e/o le informazioni concernenti i rapporti con la clientela.

Cassazione, 19 giugno 2008, n. 16744

La Cassazione ha rilevato l'impossibilità di ricondurre la *mailing list* dei clienti (che sarebbe sostanzialmente uno schedario contenente i nominativi degli stessi) al **paradigma della disposizione ex art. 98 CPI**; secondo la Corte, infatti, un **semplice elenco di nomi, non accompagnati da ulteriori indicazioni qualificanti e utili sul piano dell'esercizio dell'attività commerciale** non sarebbe riconducibile neppure alla categoria delle «informazioni aziendali» di cui al primo capoverso dell'articolo e non potrebbe quindi - a prescindere dall'accertamento della sussistenza degli specifici requisiti richiesti dalla norma - accedere alla tutela codicistica del segreto.

→ In realtà, l'orientamento seguito dalla Cassazione - e che pare porsi in linea con la giurisprudenza di merito, v. in tal senso e.g. **Trib. Perugia - Sez. distaccata di Foligno, 23 gennaio 2008**, secondo il quale costituisce fattispecie di concorrenza sleale la sottrazione di informazioni riservate di carattere commerciale, nella specie, di una «*lista completa dei clienti con relative anagrafiche e dati sensibili, dei prezzi praticati agli stessi, dei dati relativi ai fornitori, dei preventivi consegnati nelle trattative in corso, etc.*», perciò **non di un semplice elenco di nominativi degli stessi** - suscita qualche perplessità: si ritiene che non si possa escludere a priori dalla tutela questo tipo di dati, rendendosi invece più opportuno un accertamento caso per caso della presenza, in queste liste, dei requisiti ex art. 98 CPI che, invece, ben potrebbero sussistere. Si pensi, ad esempio, al caso in cui tale elenco costituisca il risultato di una selezione mirata in base a specifici obiettivi dell'impresa: in questo caso sarebbe, infatti, presente il requisito del «valore economico».

Tribunale di Bologna, 24 aprile 2017

*Non sono quindi tutelabili come segrete le informazioni che possono trarsi dai manuali tecnici diffusi, ovvero cui è possibile pervenire attraverso la semplice osservazione, o l'analisi chimica o ancora l'esame meccanico scompositivo del prodotto del concorrente (c.d. **reverse engineering**). Tuttavia, avendo il **requisito della non accessibilità carattere relativo per escludere la tutelabilità** delle informazioni necessarie alla realizzazione di un prodotto non è sufficiente l'astratta possibilità di risalirvi tramite l'analisi e la scomposizione del prodotto stesso, **occorrendo anche che tale processo di reverse engineering possa qualificarsi come «facile» per «gli esperti e gli operatori del settore»**. Qualora invece esso **comporti tempi o costi particolarmente rilevanti in relazione alle caratteristiche del mercato**, le informazioni possono dirsi **ugualmente «segrete»** e trovare nella norma in esame una protezione contro la loro acquisizione abusiva.*

IL CASO: I RIMEDI GIUDIZIARI – GIUDIZIO CAUTELARE

Ricorrente



Inibitoria

Descrizione




Sequestro

Pubblicazione
ordinanza





*Inaudita altera
parte*

Resistente



Contestazione
dei presupposti
ex art. 98, c.p.i.

Acquisizione di
sommarie
informazioni




Revoca delle
misure cautelari

Giudice



Acquisizione di
sommarie
informazioni

Disposizione
CTU



Conferma delle
misure cautelari

MARGHERITA CERA, LL.M. (Strasburgo – FR)

Avvocato, Associate Partner



Profilo	Expertise	References
<ul style="list-style-type: none"> – 2013 Laurea in giurisprudenza presso l'Università di Padova – 2014 L.L.M. in diritto europeo e internazionale della proprietà intellettuale presso il CEIPI - Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle, Strasburgo – 2017 Iscrizione all'albo degli avvocati di Venezia <p>Carriera</p> <ul style="list-style-type: none"> – In Rödl & Partner dal 2018 – Parte del Team di Contenzioso di Padova e Coordinatrice del Team IP Italia – Collabora abitualmente con l'Università degli Studi di Padova nella cattedra di Diritto della proprietà industriale e della concorrenza 	<ul style="list-style-type: none"> – Diritto civile – Diritto commerciale e societario – Diritto comunitario e internazionale – Diritto della proprietà intellettuale – Contenzioso avanti alle giurisdizioni nazionali e in sede di arbitrato, nazionale e internazionale 	<ul style="list-style-type: none"> – Fornisce consulenza alle imprese in relazione alla migliore strategia di sviluppo dei loro asset di proprietà intellettuale - marchi, brevetti, disegni, diritti d'autore e segreti commerciali - e assiste le imprese nella redazione di contratti di licenza e trasferimento di tali asset; – Ha esperienza nel contenzioso specializzato in materia di proprietà intellettuale, concorrenza sleale e, in generale, in materia di diritto d'impresa, anche in sede di arbitrato, nazionale e internazionale

Formazione e Aggiornamento Professionale	Lingue
--	--------

<ul style="list-style-type: none"> – Corsi di formazione e aggiornamento professionale interni ed esterni – Relatrice in numerosi eventi di formazione e Master Universitari 	<ul style="list-style-type: none"> – Italiano – Inglese – Francese
--	---

Rödl & Partner
 Via F. Rismondo, 2/E
 35131 Padova
 T +39 049 8046 911
 F +39 049 8046 920
margherita.cera@roedl.com

Rödl & Partner

Avvocati, Dottori Commercialisti, Revisori
Legali e Consulenti del Lavoro

Attorneys-at-Law, Tax Consultants, Certified
Public Accountants and Labour Consultancy

Rechtsanwälte, Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer, Arbeitsrechtsberater

MILANO

Rödl & Partner
Largo Donegani 2
I-20121 Milano

T +39-02-6328841
Fax +39-02-63288420
info@roedl.it

PADOVA

Rödl & Partner
Via F. Rismondo, 2/E
35131 Padova

T +39-049-804 6911
Fax +39-049-8046920
padova@roedl.it

ROMA

Rödl & Partner
P.zza S.Anastasia, 7
00186 Roma

T +39-06-96701270
Fax +39-06-3223394
roma@roedl.it

BOLZANO

Rödl & Partner
P.zza Walther- von- der- Vogelweide 8
39100 Bolzano

T +39-0471-1943200
Fax +39-0471-1943220
bolzano@roedl.it



GRAZIE PER L'ATTENZIONE